

(N. 2928)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 2565)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1953

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionale ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A. N. S. A.).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 viene autorizzata la spesa annua di lire 90 milioni da destinare per lire 80 milioni all'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmis-

sione diretta agli organi stessi di informazioni nazionale ed estere (servizio interno) e per lire 10 milioni al servizio di trasmissione di notiziari dall'estero e per l'estero.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) o di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso

col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La copertura dell'onere derivante dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 sarà assicurata come segue:

per lire 51.000.000 utilizzando gli stanziamenti all'uopo iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - spese per la Presidenza del Consiglio - per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi;

per lire 39.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione medesimo, iscritto per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

È inoltre autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 35 milioni a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nell'anno 1951 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di cui all'articolo 1.

Alla copertura della maggiore spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una equivalente riduzione del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.